

REGOLAMENTO (CE) N. 1944/2004 DELLA COMMISSIONE**del 10 novembre 2004****che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988 e approvato con decisione 90/647/CEE del Consiglio ⁽²⁾, modificato ed esteso da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 19 maggio 2000 e approvato con decisione 2000/787/CE del Consiglio ⁽³⁾ prevede la possibilità di effettuare trasferimenti tra esercizi contingentali. Tali misure di flessibilità sono state comunicate all'organo di controllo dei tessili dell'Organizzazione mondiale del commercio dopo l'adesione della Cina alla stessa.
- (2) Il 2 agosto 2004 la Repubblica popolare cinese ha presentato una domanda di trasferimento di quantitativi dall'esercizio contingente 2003 all'esercizio contingente 2004.
- (3) I trasferimenti richiesti dalla Repubblica popolare cinese rientrano nei limiti stabiliti dalle misure di flessibilità di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988, nonché in quanto disposto dall'allegato VIII, colonna 9, del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio.
- (4) Nella misura in cui i quantitativi sono disponibili, è opportuno che la richiesta venga accolta.
- (5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese fissati dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili per l'esercizio contingente 2004, in conformità di quanto disposto nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/2004 (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 352 del 15.12.1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 314 del 14.12.2000, pag. 13.

ALLEGATO

720 CINA					ADEGUAMENTO Trasferimenti dall'esercizio contingentale 2003		
Gruppo	Categ.	Unità	Limite 2004	Nuovo limite dopo l'attuazione delle flessibilità normali	Quantità	%	Nuovo limite
IA	1	kg	4 770 000	4 455 350	190 800	4,0	4 646 150
IA	2a	kg	4 359 000	4 533 360	121 624	2,8	4 654 984
IA	3	kg	8 088 000	8 233 380	30 631	0,4	8 264 011
IA	3a	kg	2 769 000	2 879 760	89 653	3,2	2 969 413
IB	5	Pezzi	39 422 000	39 814 430	63 825	0,2	39 878 255
IB	5a	Pezzi	250 000	257 500	10 000	4,0	267 500
IB	6	Pezzi	40 913 000	41 294 420	176 003	0,4	41 470 423
IB	7	Pezzi	17 093 000	17 605 790	683 720	4,0	18 289 510
IB	8	Pezzi	27 723 000	28 554 690	462	0,002	28 555 152
IIA	9	kg	6 962 000	7 406 210	61 956	0,9	7 468 166
IIA	20/39	kg	11 361 000	11 901 840	99 954	0,9	12 001 794
IIA	22	kg	19 351 000	16 780 878	774 040	4,0	17 554 918
IIA	23	kg	11 847 000	3 202 410	473 880	4,0	3 676 290
IIB	13	Pezzi	586 244 000	613 195 160	285 710	0,05	613 480 870
IIB	14	Pezzi	17 887 000	18 423 610	715 480	4,0	19 139 090
IIB	15	Pezzi	20 131 000	21 072 590	274 510	1,4	21 347 100
IIB	16	Pezzi	17 181 000	18 241 410	149 117	0,9	18 390 527
IIB	17	Pezzi	13 061 000	13 452 830	522 440	4,0	13 975 270
IIB	26	Pezzi	6 645 000	7 077 360	180 460	2,7	7 257 820
IIB	28	Pezzi	92 909 000	101 270 810	3 220 806	3,5	104 491 616
IIB	29	Pezzi	15 687 000	16 410 980	126 255	0,8	16 537 235
IIB	31	Pezzi	96 488 000	100 979 370	42 992	0,04	101 022 362
IIB	78	kg	36 651 000	36 762 570	934 242	2,5	37 696 812
IIB	83	kg	10 883 000	11 378 820	274 079	2,5	11 652 899
IIIB	97	kg	2 861 000	3 118 490	114 440	4,0	3 232 930
	163	kg	8 481 000	8 921 840	13 235	0,2	8 935 075
Altro	X20	kg	59 000	60 770	2 380	4,0	63 130

720 CINA					ADEGUAMENTO Trasferimenti dall'esercizio contingentale 2003		
Gruppo	Categ.	Unità	Limite 2004	Nuovo limite dopo l'attuazione delle flessibilità normali	Quantità	%	Nuovo limite
Altro	X117	kg	684 000	745 560	27 360	4,0	772 920
Altro	X118	kg	1 513 000	1 649 170	60 520	4,0	1 709 690
Altro	X122	kg	220 000	226 600	8 800	4,0	235 400
Altro	X136A	kg	462 000	475 860	18 480	4,0	494 340
Altro	X156	kg	3 986 000	4 105 580	159 440	4,0	4 265 020
Altro	X157	kg	13 738 000	13 933 540	549 520	4,0	14 483 060
Altro	X159	kg	4 352 000	4 482 560	174 080	4,0	4 656 640